

Bruxelles, 21 gennaio 2026
(OR. en)

5592/26
ADD 1

DELECT 10
AGRILEG 10
VETER 11

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 gennaio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 23 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza e allo status di indenne da malattia per l'infestazione da <i>Echinococcus multilocularis</i>

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 23 annex.

All.: C(2026) 23 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.1.2026
C(2026) 23 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza e allo status di indenne da malattia per l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*

ALLEGATO

Gli allegati III e V sono così modificati:

1. nell'allegato III, è aggiunta la seguente sezione 7:

"Sezione 7

Infestazione da *Echinococcus multilocularis*

1. Tecnica di sedimentazione e conteggio (SCT), o una tecnica di sensibilità e specificità equivalenti, per la ricerca del parassita *Echinococcus multilocularis* nel contenuto intestinale.
 2. Metodi di reazione a catena della polimerasi (PCR), o una tecnica di sensibilità e specificità equivalenti, per l'individuazione dell'acido desossiribonucleico (DNA) che caratterizza ciascuna specie, a partire da tessuti o uova del parassita *Echinococcus multilocularis* nel contenuto intestinale o nelle feci.";
2. nell'allegato V, è aggiunta la seguente parte V:

"PARTE V

INFESTAZIONE DA *ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS*

Sezione 1

Sorveglianza volta a dimostrare l'assenza di infestazione da *Echinococcus multilocularis* nella popolazione di ospiti definitivi selvatici

La sorveglianza volta a dimostrare l'assenza di infestazione da *Echinococcus multilocularis* nella popolazione di ospiti definitivi selvatici deve:

1. descrivere la popolazione bersaglio di canidi ospiti definitivi selvatici e comprendere la densità, la struttura per età, la distribuzione geografica e di genere, tenendo conto dei relativi rischi di infestazione da *Echinococcus multilocularis* in diverse specie e sottopopolazioni della popolazione bersaglio di canidi ospiti definitivi selvatici;
2. consistere nella raccolta continua, durante ciascun periodo di sorveglianza di 12 mesi, di campioni prelevati da canidi ospiti definitivi selvatici risultati negativi ad uno dei metodi di cui all'allegato III, sezione 7;
3. essere concepita per consentire di individuare, in un adeguato campione basato sul rischio o rappresentativo di canidi ospiti definitivi selvatici, il parassita *Echinococcus multilocularis*, se presente in qualsiasi unità geografica pertinente dal punto di vista epidemiologico dello Stato membro o di una sua zona, nella popolazione di ospiti definitivi selvatici con una prevalenza non superiore all'1 % a un livello di confidenza di almeno il 95 %.

Sezione 2

Concessione dello status di indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis* a uno Stato membro o a una zona

Lo status di indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis* può essere concesso a uno Stato membro o a una sua zona solo se:

1. per gli ultimi tre periodi consecutivi di 12 mesi lo Stato membro ha attuato una sorveglianza annuale che ha dimostrato che, conformemente all'articolo 67, l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* non si è stabilita a causa dell'assenza di volpi comuni, come ospiti definitivi selvatici, in tutto il suo territorio;
2. in presenza di popolazioni di canidi ospiti definitivi selvatici e purché non siano stati registrati casi confermati di infestazione da *Echinococcus multilocularis* in tali animali, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) negli ultimi 25 anni non sono stati registrati casi confermati di infestazione da *Echinococcus multilocularis* nei canidi ospiti definitivi selvatici, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), e negli ultimi 10 anni sono state soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 2, lettere b) e d);
 - b) per gli ultimi tre periodi consecutivi di 12 mesi un programma di sorveglianza annuale conforme alle prescrizioni di cui alla sezione 1 ha dimostrato l'assenza di infestazione da *Echinococcus multilocularis* nei canidi ospiti definitivi selvatici.

Sezione 3

Mantenimento dello status di indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis* di uno Stato membro o di una zona

Lo status di indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis* concesso a uno Stato membro o a una sua zona può essere mantenuto solo se:

1. per uno Stato membro o una sua zona a cui è stato concesso lo status di indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis* conformemente alla sezione 2, punto 1, l'autorità competente:
 - a) mantiene in vigore una sorveglianza annuale per individuare la presenza di volpi comuni selvatiche sul suo territorio;
 - b) notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'individuazione della presenza di volpi comuni selvatiche;
2. per uno Stato membro o una sua zona a cui è stato concesso lo status di indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis* conformemente alla sezione 2, punto 2, l'autorità competente mantiene in vigore una sorveglianza annuale che:
 - a) dimostra l'assenza di infestazione da *Echinococcus multilocularis* nei canidi ospiti definitivi selvatici conformemente alle prescrizioni di cui alla sezione 1;
 - b) consente l'individuazione precoce dell'infestazione da *Echinococcus multilocularis* nei canidi ospiti definitivi selvatici."